

N. 45035/2020 Ruolo Gen.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Sezione XVII civile

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Collegio, composto dai Magistrati,
dott. Claudia Pedrelli - Giudice
dott. Laura Centofanti - Giudice rel.
Dott. Tommaso Martucci - Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 45035 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020,
trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 29 novembre 2023

TRA

... nata a Colle Val d'Elsa ... dente ir
(C.F. ..., e ..., nato a ..., ivi
residente in ...,), entrambi rappresentati e difesi
dal prof. Avv. Giuliano Scarselli elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in
Firenze, Viale Mazzini 18;

- attori

E

Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a. (P.
IVA Gruppo IVA MPS 01483500524), con sede in Siena, Via Aldo Moro n. 11/13, in persona del



legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Umberto Morera e Giuseppina Satta, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Largo Giuseppe Toniolo n. 6;

Finanziaria Senese di Sviluppo s.p.a, con sede in Siena, Via Banchi di Sopra 72 (c.f. 00720100528);
contumace;

- convenute

nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 29 novembre 2023, riportate in motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, convenivano in giudizio Monte dei Paschi di Siena Leasing e Factoring s.p.a. e Finanziaria senese di sviluppo s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir *“Accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione del 23 dicembre 2013 stipulato fra i sig.ri. e la società Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring s.p.a. per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione del 17 febbraio 2017 stipulato fra i sig.ri. e la società Finanziaria Senese di Sviluppo s.p.a. per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990. Con vittoria di spese...”*.

Premettevano gli attori di avere stipulato con la convenuta Monte dei Paschi Leasing & Factoring s.p.a., in data 23 dicembre 2013, due contratti di fideiussione al fine di garantire l'adempimento da parte della società di obbligazioni assunte con il contratto di locazione finanziaria n. 1436115/001, concluso con la medesima banca, sino alla concorrenza di € 249.897,30; di avere, altresì, sottoscritto con la società Finanziaria Senese di Sviluppo s.p.a., in data 18 febbraio 2017, altra fideiussione al fine di garantire il pagamento delle rate di restituzione del finanziamento ottenuto dalla medesima per l'importo di € 150.000,00, fino alla concorrenza della somma di € 195.000,00.

Esponevano che i contratti costitutivi delle citate garanzie fossero tutti affetti da nullità, in quanto recanti clausole conformi a quelle contenute nello schema di fideiussione predisposto dall'ABI e



oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, per violazione della normativa antitrust.

Chiedevano, pertanto, in questa sede l'accertamento di tale profilo di invalidità delle garanzie.

Si costituiva la convenuta Monte dei Paschi di Siena Lesaing & Factoring banca per i servizi finanziari alle imprese s.p.a., eccependo in via preliminare l'inammissibilità delle domande degli attori, in ragione della carenza dell'interesse ad agire e della legittimazione dei medesimi a proporre la domanda. Nel merito, la convenuta sosteneva l'infondatezza della pretesa avanzata nei suoi confronti e, in via subordinata, chiedeva che fosse dichiarata la nullità parziale delle garanzie per cui è causa, limitatamente alle clausole individuate nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il cui inserimento nel contratto fosse ritenuto integrante effetti restrittivi della concorrenza.

Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: *"in via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione attorea per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire dei Signori con conseguente rigetto di ogni avversa domanda poiché inammissibile; nel merito, respingere ogni domanda dei signori dei signori .."*

C , poiché inammissibile, prescritta, infondata, in fatto, in diritto, nonché non provata; in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda dei signori dei signori di nullità di ciascuna fideiussione dedotta in lite, limitare la declaratoria di nullità alle sole clausole di ciascun contratto contestato ritenute illecite, confermando per il resto – nel rispetto del principio di conservazione del contratto – l'efficacia e la validità dei ridetti contratti. Con condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite".

La parte convenuta Finanziaria Senese di sviluppo s.p.a. non si costituiva in giudizio e ne era dichiarata la contumacia.

Gli attori rinunciavano poi agli atti del giudizio nei confronti della convenuta contumace e il giudizio era dichiarato estinto limitatamente alle domande formulate dagli attori nei confronti della medesima, mentre proseguiva in relazione alle domande proposte nei confronti dell'altra parte convenuta.

Il giudizio era successivamente istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti; queste ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 29 novembre 2023, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.



Premesso che è stato già emesso provvedimento di estinzione parziale del giudizio, in relazione alle domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta Finanziaria Senese di Sviluppo s.p.a., resta da esaminare la domanda formulata dai medesimi nei confronti dell'altra parte convenuta, di accertamento della nullità dei contratti di fideiussione del 23 dicembre 2013 rispettivamente stipulati da [redacted] con la società Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring s.p.a., formulata sul presupposto che il contenuto di essi fosse conforme a quello del modello predisposto dall'ABI e oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005.

La domanda si ritiene infondata, desumendosi dalla produzione documentale degli attori che gli stessi hanno rilasciato in favore della convenuta garanzie specifiche in relazione all'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società [redacted] s.n.c., con la sottoscrizione di contratto di locazione finanziaria con la medesima.

Ne discende che non sia dato ravvisare, anche solo sotto tale profilo, la dedotta conformità del contenuto dei contratti allo schema elaborato dall'Associazione Bancaria italiana e sottoposto al vaglio della Banca d'Italia, essendo quest'ultimo un modello di fideiussione omnibus; né del resto la previsione nei contratti delle clausole individuate integra di per sé gli estremi di un illecito, dato che pacificamente quest'ultimo si è ritenuto configurabile con riferimento alle fideiussioni omnibus essendo stato appurato che l'inserimento delle clausole nello schema di tale tipologia di contratto predisposto dall'ABI costituiva attuazione di un'intesa illecita tra istituti di credito in ordine all'adozione di un modello uniforme, con conseguente limitazione della concorrenza tra gli stessi.

Per tali motivi, le domande proposte dagli attori nei confronti della convenuta Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring s.p.a. sono respinte.

In ragione della soccombenza, gli attori sono condannati al pagamento delle spese del procedimento nei confronti della convenuta Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring s.p.a., che si liquidano nella misura di euro 10.860, per compensi professionali (euro 2.127 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva, euro 3.738 per la fase istruttoria, euro 3.579, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:

- respinge le domande proposte dagli attori nei confronti di Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca s.p.a.;



- condanna gli attori al pagamento nei confronti della convenuta delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 10.860, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 3 aprile 2024.

Il Giudice est.

Laura Centofanti

Il Presidente

Claudia Pedrelli

